

torialmente delimitata in ambito locale, la rappresentanza del territorio è garantita dalla presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al 50 per cento di persone residenti da almeno tre anni nel territorio stesso. Differenziando dall'impostazione precedente, la legge delega ha previsto l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione nell'ente conferente e la stessa carica nella società conferitaria, conformemente alla separatezza che la legge delega intende affermare tra le fondazioni e la società bancaria⁴⁰⁰.

La materia degli organi risulta disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 153/1999 e oggetto di precisazioni a opera dell'atto di indirizzo 5 agosto 1999; rilevanti modifiche sono state apportate dalla legge n. 448/2001, rispetto alle quali è stata sollevata eccezione di illegittimità costituzionale; sul tema è dunque intervenuta la Corte costituzionale con la già citata sentenza n. 301/2003.

Il decreto delegato fissa, nella materia, i principi cui gli statuti devono ispirarsi nello stabilire il modello di *governance* deciso da ciascuna fondazione, seppure coerente con i principi posti dal legislatore.

Viene ribadita la fondamentale distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo. Per queste devono essere previsti tre organi distinti (art. 4, c. 1, lett. a)⁴⁰¹; parallelamente la tripartizione vale sul piano dell'organizzazione (in tema di gestione del patrimonio, quando non affidata a intermediari abilitati, è previsto che sia svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della fondazione – art. 5, c. 2).

⁴⁰⁰ Si ricorda (paragrafo 31) che il decreto legislativo n. 356/1990 era invece impostato sulla continuità operativa tra ente conferente e società conferitaria, prevedendo la nomina di componenti di organi dell'ente in analoghi organi della società conferitaria; era inoltre ammesso il cumulo delle cariche e dei compensi (art. 12, c. 1, lett. c) ed e)).

⁴⁰¹ L'atto di indirizzo 5 agosto 1999 osserva trattarsi di un «*modulo minimo inderogabile*» e inoltre di un criterio direttivo cui ispirare l'eventuale ulteriore articolazione organizzativa: la tripartizione è giustificata da una dialettica interna che garantisca la trasparenza e limiti i rischi di abuso e di meglio individuare le rispettive competenze (F. Belli e F. Mazzini, cit. a nota 293, p. 328). La genericità delle formule «indirizzo» e «amministrazione» consente un'articolazione differenziata in sede statutaria (A. Guaccero, «Gli organi delle fondazioni di origine bancaria», in *Banca, borsa e titoli di credito*, I, 2002, p. 757; A. Pavone La Rosa, cit. a nota 341, p. 7).